ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DELLE

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

tra

- **Il Liceo "Tasso",** con sede in Roma, Via Sicilia, 168 (codice ministeriale RMPC250005), nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale Paolo Pedullà, nato a Roma 20/05/1962, C.F.PDLPLA62E20H501A, da qui in poi semplicemente l'«**Istituto Capofila**» o l'«**Istituzione Capofila**» o il «**Capofila**»

e

- **le seguenti altre istituzioni scolastiche**, nella qualità di mandanti dell'accordo, **di cui all'elenco allegato *sub* 1 al presente atto**, e da qui in poi definite come le «**Istituzioni mandanti**»

(da qui in poi collettivamente definiti come le «**Istituzioni Scolastiche**» o gli «**Istituti aderenti**» le «**Parti**»)

premesso che

a) **l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** («*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»), quale anche richiamato **dall'art. 31 del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1°febbraio 2001** in relazione all'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di «*Reti di scuole*», e per l'effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

b) in particolare, gli accordi in questione possono avere ad oggetto, tra l'altro, «*attività (...)di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali*»;

c) ai sensi **dell'art. 15, comma 1°, della l. 7 agosto 1990, n. 241**, «*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*», secondo le forme e con i limiti stabiliti dalla stessa norma in questione e dalla **Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21 ottobre 2010, n. 7**;

d) le Istituzioni Scolastiche aderenti intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali e meglio perseguire gli interessi pubblici di cui sono portatrici, promuovendo per l'appunto la costituzione di una rete di scuole, attraverso la stipula del presente accordo (da qui in poi l'«**Accordo di Rete**»), per lo **svolgimento in comune di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa** e al più ampio proposito di mettere a fattor comune le risorse interne, strumentali, finanziarie e contrattuali, ed ottemperare per questa via ad esigenze di razionalizzazione dei costi e di istituzione di un comune polo di riferimento verso i soggetti esterni, sia pubblici che privati (da qui in poi la «**Rete di Scuole**»):

e) tra l'altro, con la **Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5919 del 20 settembre 2012**, avente ad oggetto lo «*schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012*», l'amministrazione centrale ha espresso la propria preferenza per l'avvio di gare dal carattere centralizzato, proprio mediante il ricorso alle reti di scuole nella loro combinazione agli altri istituti appartenenti al generale sistema normativo della contrattualistica pubblica, della centrale di committenza e dell'accordo quadro;

f) con particolare riferimento ai servizi di cassa delle istituzioni scolastiche, **l'art. 16 del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001** (Regolamento concernente le «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*») sancisce che l'affidamento dei medesimi debba avvenire «*mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza*»;

g) per le istituzioni scolastiche non aderenti in via immediata al presente Accordo di Rete, rimane impregiudicata la facoltà di subentrare successivamente nell'Accordo stesso e – ove sia previsto nei relativi atti di gara – nei contratti pubblici già stipulati in sua esecuzione, anche ai sensi del comma 5° del predetto art. 7 del d.P.R. 275/99;

h) l'adesione al presente Accordo di Rete è decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione Scolastica aderente in conformità dell'art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99 e dell'art.33, comma 1°, lettera e), del Decreto Ministeriale n.44 dell'1 febbraio 2001, o sarà comunque ratificata nelle medesime forme.

Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- *(Valore delle premesse e degli allegati)*

L'elenco delle Scuole aderenti e le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Rete.

Articolo 2 - *(Oggetto e finalità)*

Con il presente Accordo, ferma restando l'autonomia spettante *ex lege* a ciascuna scuola aderente, le Istituzioni Scolastiche intendono:

a) creare, come effettivamente creano, una Rete di Istituzioni Scolastiche finalizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99, alle seguenti attività:

a.1) procedere allo svolgimento in comune di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa (di qui in poi anche il «**Servizio**»), caratterizzata dagli elementi tecnico-economici e giuridici che saranno definiti dal Comitato di Gestione (da qui in poi anche il «**Comitato**»,);

a.2) la gestione e la vigilanza nella fase esecutiva dell'accordo quadro che sarà stipulato all'esito della procedura di cui sopra, anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra le Istituzioni Scolastiche;

b) individuare, nell'ambito della presente Rete, un'Istituzione Scolastica che si occupi delle attività di cui sopra anche per conto delle altre Istituzioni Scolastiche aderenti;

c) delineare un sistema di *governance* interno alla Rete, per la gestione delle attività e dei rapporti inerenti.

Articolo 3 - *(Durata del presente Accordo e recesso)*

1. Il presente Accordo produrrà effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla scadenza dell'accordo quadro che sarà stipulato dalla Capofila all'esito della procedura di cui all'art. 2, lett. a.1), per una durata indicativa di 4 anni e sei mesi.
2. Alla relativa scadenza, tutte o alcune delle Parti potranno determinarsi di comune intesa a rinnovare la durata del presente Accordo o ampliati, per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.
3. E' fatta comunque salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recedere in ogni momento dal presente Accordo con preavviso di almeno un (1) mese, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o normativo, mediante comunicazione trasmessa alle altre Parti mediante raccomandata a.r., fax o P.E.C.
4. In sede di recesso ai sensi del precedente comma, le Parti negozieranno comunque in buona fede le modalità di interruzione dei relativi rapporti, ivi comprese le eventuali necessità di rimborso delle anticipazioni di spese gravanti sulla Rete, o di restituzione dei beni strumentali apportati.
5. Al momento della scadenza dell'Accordo o del recesso di singola Istituzione dal medesimo, la Rete cesserà di esistere totalmente o limitatamente al soggetto receduto.

Articolo 4 - *(Organi della Rete)*

Sono organi istituzionali della Rete:

a) l'Assemblea;

b) l'Istituzione Capofila;

c) il Presidente;

d) il Comitato di Gestione.

Articolo 5 - *(Assemblea)*

1. L'Assemblea, composta dai Dirigenti Scolastici o dai delegati di ciascuna Istituzione Scolastica aderente, è organo deliberativo della presente Rete di Scuole, avente le seguenti competenze:
   a) nomina e revoca i componenti del Comitato di Gestione, tra i Dirigenti Scolastici (DS) ed i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) delle varie Istituzioni Scolastiche aderenti che presentano la propria candidatura;
   b) delibera sulle modificazioni del presente Accordo, anche relativamente al suo oggetto, previa investitura dei Consigli di Circolo e di Istituto competenti di ciascuna Istituzione. L'adesione successiva di altre Istituzioni avviene secondo le modalità previste dall'art.13;
   c) delibera sull'eventuale scioglimento volontario della Rete.
2. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Assemblea deve valutare le proposte formulate dal Comitato di Gestione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente e deve essere comunque convocata ogni qual volta appaia necessario su richiesta scritta di almeno un terzo delle Istituzioni che compongono la Rete.
4. La convocazione deve pervenire a ciascuna singola Istituzione con preavviso di almeno 15 giorni liberi rispetto a quello fissato per la seduta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina un Segretario per le attività di assistenza e verbalizzazione.
6. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Rete. In seconda convocazione, l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti, computata in base alle Istituzioni intervenute.

Articolo 6 - *(Istituzione Capofila)*

1. Gli Istituti Scolastici aderenti al presente Accordo individuano già in questa sede, quale Istituto Capofila, il Liceo "Tasso", con sede in Roma, Via Sicilia, 168 (codice ministeriale RMPC250005), nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore* e conferendo al medesimo ogni più ampio mandato e rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e funzioni amministrative oggetto del presente Accordo.
2. L'Istituzione Capofila:
   a) rileva i fabbisogni degli Istituti Scolastici aderenti;
   b) cura la pubblicazione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica e compie ogni operazione e/o attività necessaria al corretto svolgimento della medesima;
   c) stipula l'accordo quadro con l'affidatario individuato all'esito della procedura.

Articolo 7 - *(Presidente)*

1. Il Presidente della Rete è organo rappresentativo ed esecutivo della Rete di Scuole e coincide con il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Capofila o suo delegato.
2. Il Presidente:
   a) ha la rappresentanza legale e istituzionale della Rete ed è responsabile del raggiungimento delle finalità stabilite;
   b) coordina le attività della Rete, convoca il Comitato di Gestione e l'Assemblea e ne presiede le sedute.

Articolo 8 - *(Comitato di Gestione)*

1. Il Comitato di Gestione è composto da quattro membri, nominati dall'Assemblea, e dal Presidente e dura in carica per tutta la durata dell'Accordo, salva revoca dell'Assemblea.
2. Il Comitato di Gestione:
   a) costituisce l'organo esecutivo della Rete;
   b) è presieduto dal Presidente o da un suo delegato;
   c) adotta, in forma collegiale, gli atti deliberativi relativi all'attività istituzionale, amministrativa e negoziale oggetto del presente Accordo;
   d) è responsabile della gestione e della vigilanza nella fase esecutiva dell'accordo quadro che sarà stipulato all'esito della procedura,

Articolo 9 – (*Risorse finanziarie e strumentali, e Rendiconto Gestionale annuale*)

1. Le risorse strumentali, finanziarie e professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sono complessivamente stabilite dall'Assemblea. Le singole Istituzioni Scolastiche sono tenute a procurarne la disponibilità conformemente alle previsioni di natura amministrativo-contabile di cui al D.M. 1 febbraio 2011, n. 44. Come stabilito nell'assemblea tenutasi presso l'Aula Magna del Liceo Tasso il 21 dicembre 2015 le Istituzione Scolastiche che aderiranno al presente accordo dovranno versare € 200,00 (euro duecento) quale contributo monetario alle spese da sostenere nell'intera procedura.
2. Il Comitato di Gestione determina in concreto le modalità di utilizzo delle risorse in questione, conformemente agli oggetti ed alle finalità del presente Accordo.

Articolo 10 – *(Procedura per l'affidamento del servizio di cassa)*

1. Il servizio di cassa sarà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica volta alla stipula di un accordo quadro di cui all'art. 59 del d.lgs. 163/06, conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001 e dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.5919 del 20 settembre 2012.
2. Le modalità acquisitive e le caratteristiche economiche, merceologiche e giuridiche delle prestazioni saranno stabilite dal Comitato di Gestione.
3. Le spese della procedura di affidamento gravano sulle singole Istituzioni.

Articolo 11 – *(Gestione e vigilanza in fase di esecuzione dell'accordo quadro)*

1. Spetta al Comitato la gestione e la vigilanza nella fase esecutiva dell'accordo quadro che sarà stipulato all'esito della procedura, con le modalità che saranno prescritte nella documentazione di gara.
2. Ciascun Istituto aderente svolgerà le attività di gestione e di vigilanza sul rispettivo contratto attuativo, dandone informativa degli esiti al Comitato di Gestione. A tal riguardo, ciascun Istituto aderente nominerà un proprio responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione che, in via autonoma rispetto al Comitato e nel rispetto delle prerogative ad esso spettanti, assumeranno specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché la fase di verifica della conformità delle prestazioni acquisite.
3. All'atto della stipula di ciascun contratto attuativo sarà compito del Comitato di Gestione verificare che non venga superato il limite globale del valore dell'accordo quadro.

Articolo 12 - *(Scioglimento della Rete)*

4. Sono cause di scioglimento della Rete:
   a) il decorso del termine di validità del presente Accordo, di cui all'art. 3;
   b) la cessazione della pluralità delle Istituzioni Scolastiche partecipanti;
   c) l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'Assemblea;
   d) lo scioglimento volontario per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 13 - *(Adesioni di altre Istituzioni Scolastiche)*

1. Il presente Accordo è aperto all'adesione di tutte le Istituzioni Scolastiche che intendano parteciparvi ed è valutata e accolta dal Presidente, senza necessità di preventiva deliberazione dell'Assemblea.
2. L'adesione, previe le necessarie deliberazioni dell'Istituzione aderente, è operata attraverso la sottoscrizione di atto aggiuntivo rispetto al presente Accordo, il quale recherà l'indicazione delle risorse strumentali, economiche e professionali eventualmente messe a disposizione dall'aderente.
3. Gli Istituti Scolastici successivamente aderenti si faranno altresì carico delle eventuali spese conseguenti all'attuazione del presente Accordo, con le modalità stabilite in sede di adesione.

Articolo 14 - *(Comunicazioni)*

Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal presente Accordo sono effettuate esclusivamente attraverso Posta Elettronica e/o Posta Elettronica Certificata, presso gli indirizzi istituzionali di ciascuna istituzione scolastica aderente.

Articolo 15 - *(Disposizioni finali)*

1. Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene depositato presso gli Istituti Scolastici aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ITA G. Garibaldi – RMTA070005

Via Ardeatina, 524 – 00178 Roma



Il Dirigente Scolastico

Dott. Andrea PONTARELLI

Roma, li 20 dicembre 2019

ALLEGATO N. 1 – SCUOLE E ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE		
ISTITUZIONE SCOLASTICA	CODICE MECCANOGRAFICO	
ITA G. GARIBALDI	RMTA070005	
